



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona
Via Aurelia, 60 - 17028 SPOTORNO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

N.

del Registro delle deliberazioni

di protocollo

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI E DEL COMMERCIO ITINERANTE.

L'anno **DUEMILA**, addì **quattordici** del mese di **Settembre** alle ore **21.15** presso la Sala Palace.- Via Aurelia n. 121.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

			Presenti	Assenti
1	ZUNINO	GIANCARLO	SI	
2	GENTILI	CLAUDIO	SI	
3	BALZANO	GIOVANNI	SI	
4	VOLPERA	GIUSEPPE	SI	
5	BOSSIO	ANTONELLA		SI
6	DE GRANDI	PAOLO		SI
7	MAGNONE	VALTER	SI	
8	CALCAGNO	VALERIA	SI	
9	DE CRESCENZO	MARCO	SI	
10	FERRANDO	LUIGI	SI	
11	GNECCO	ALESSANDRO	SI	
12	MARZENARO	MATTEO	SI	
13	CAMIA	RICCARDO		SI
14	BOSCHI	EDGARDO		SI
15	MARENCO	MARIO	SI	
16	BASADONNE	LIVIA	SI	
17	PARODI	LORENZO		SI
Totale N.			12	5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **ARALDO Piero**.

Il Signor **ZUNINO Giancarlo** - **Sindaco** - assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI E DEL COMMERCIO ITINERANTE.

Il Sindaco - Presidente invita il Consigliere Sig. **MAGNONE Valter** ad illustrare ai Consiglieri presenti la pratica iscritta all'ordine del giorno. Questi effettua la seguente relazione.

Consigliere **MAGNONE Valter**:

"Ecco, praticamente questo è il punto legato al precedente. Praticamente avevamo un Regolamento che era stato approvato nel Giugno del '97, Regolamento Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche. Qui si dice chiaramente che dal '97 ad oggi ci sono state diverse variazioni, sempre a base delle norme di Legge, e quindi praticamente siamo andati a.. Praticamente ci sono 22 punti.. Diciamo 22 nuovi articoli di definizione di tutte queste.. Come si dà la concessione del posteggio, durata della concessione, che abbiamo detto che è di dieci anni ed è rinnovabile, quindi come deve essere prorogata, gli orari di funzionamento del mercato.. Io qui vi leggo solo, come si dice, l'intestazione.. Non mi viene la parola, adesso. Caratteristiche dei bisogni di vendita, pubblicità dei prezzi, esercizio dell'attività, obblighi e divieti dei concessionari, decadenza e revoca della concessione, assenze del concessionario, concessioni temporanee, obblighi e divieti dei concessionari temporanei, spostamento di sede del mercato settimanale, mercati straordinari.. Quindi se il Sindaco dovesse autorizzare delle edizioni straordinarie, spostarli in concomitanza di periodi natalizi o pasquali.. Le concessioni agli agricoltori, quindi i requisiti che devono avere gli agricoltori per poter avere diritto di mettere il loro banchetto, il commercio itinerante, modalità di esercizio sul commercio itinerante, e quindi ci sono alcuni punti.. E le concessioni temporanee. Questo praticamente è quello di cui si era parlato prima, che diceva la Consiglieria.. 60 giorni per le iniziative.. Questo che non aveva ben capito. E in ultimo sono le sanzioni in caso se qualcuno sgarra o commette delle omissioni, degli errori.. Così. Niente, praticamente si chiede solo l'approvazione di questa delibera".

SINDACO:

"Domande? Chi è d'accordo? Chi si astiene? Non c'è bisogno dell'immediata esecutività."

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Consigliere Sig. Magnone Valter;



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

PREMESSO che con propria deliberazione n. 32 del 30.6.1997, veniva approvato il nuovo "Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche";

OSSERVATO che dal 1997 ad oggi il commercio su aree pubbliche ha subito importanti modificazioni derivanti dal D.Lvo 31.3.1998, n. 114 e dalla Legge Regionale Liguria n. 2.7.1999 n. 19, tali da renderlo in parte inapplicabile;

PRESO ATTO che la citata Legge Regionale n. 19 del 2.7.1999, all'art. 27 comma 3 impone che i Comuni approvino il nuovo regolamento entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa legge;

RILEVATA la necessità di adeguare il vigente regolamento alla nuova realtà del commercio su aree pubbliche;

VISTO il nuovo "Regolamento del Commercio su aree pubbliche" redatto a cura dell'Ufficio Commercio;

SENTITO il Comando di Polizia Municipale;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;


VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, allegato al presente atto;

VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997;

CON VOTI favorevoli 10, astenuti 2 (BASADONNE Livia - MARENGO Mario) su 12 Consiglieri presenti e 10 votanti

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento Comunale per la disciplina per la gestione dei mercati e del commercio itinerante" che consta di n. 22 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) il Regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato con deliberazione n. 32 del 30.6.1997 ed ogni altra disposizione a suo tempo impartita, in quanto sostituite dal presente.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI
MERCATI E DEL COMMERCIO ITINERANTE**

ARTICOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE

1. I mercati settimanali, le fiere e i posteggi isolati fuori mercato sono gestiti direttamente dal Comune in applicazione di quanto contenuto nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e nella legge regionale n. 19 del 2.7.1999.
2. L'organizzazione dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato è affidata all'ufficio Commercio mentre la sorveglianza è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale; entrambi vi provvedono in conformità alle norme sopra citate, a quelle contenute nel presente regolamento nonché alle altre disposizioni emanate dal Sindaco in esecuzione di leggi particolari attinenti sicurezza pubblica, polizia stradale, igiene e sanità.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Le definizioni previste dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 19/99 sono integrate come segue:
 - nell'ambito del mercato specializzato, la prevalenza di prodotti appartenenti alla stessa specie merceologica o affine deve corrispondere al 90% del totale di posteggi ed il restante 10% dei posteggi deve essere adibito a servizi nei confronti del consumatore (somministrazione, ecc.);
 - per "mercato straordinario" si intende l'edizione aggiuntiva del mercato settimanale che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione di posteggi (cioè con la presenza degli operatori normalmente titolari di posteggio) fatta salva l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi. Tali mercati si svolgeranno di norma nei periodi natalizi e pasquali e possono essere collegati ad eventi particolari;
 - nell'ambito della fiera specializzata, la prevalenza dei prodotti appartenenti alla stessa specie merceologica o affine deve corrispondere al 90% del totale dei posteggi ed il restante 10% dei posteggi deve essere adibito a servizi nei confronti del consumatore (somministrazione, ecc);
 - per "fiera locale" si intende la manifestazione a valenza e richiamo prettamente locale che si svolge in centri storici, nelle vie o quartieri della città al fine di promuovere l'aspetto commerciale e turistico;
 - per "posteggio fuori mercato (o isolato)" si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, soggetta a concessione di carattere permanente (annuale o stagionale), periodico o temporaneo;

TITOLO I

MERCATO SETTIMANALE

ARTICOLO 3- SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di martedì mattina nell'area individuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.
2. Qualora detta giornata coincida con una festività infrasettimanale, su richiesta degli operatori e sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche a livello provinciale, il Sindaco può autorizzare lo svolgimento del mercato nella giornata immediatamente precedente o successiva, dandone comunicazione al pubblico.
3. Non si effettueranno, comunque, edizioni del mercato in coincidenza con il Natale e il 1° gennaio.
4. Il mercato settimanale del martedì viene diviso nei seguenti settori merceologici:
 - a) alimentare e somministrazione
 - b) non alimentare
 - c) area riservata agli agricoltori.

ARTICOLO 4 – CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio nell'ambito delle aree destinate a mercato settimanale, l'Amministrazione Comunale predisporrà – entro novanta giorni dal verificarsi della vacanza – apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente indicati:
 - l'elenco dei posteggi disponibili
 - l'esatta localizzazione di ciascun posteggio
 - il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni
 - il settore merceologico di appartenenza
 - i termini di presentazione dell'istanza
 - l'obbligo di scelta del posteggio, qualora a favore dello stesso richiedente siano accolte più istanze.
2. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.
3. Ai vincitori del bando dovrà essere rilasciata, contestualmente alla concessione, anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita e/o di somministrazione.
4. Non è consentito lo scambio di posteggio tra due concessionari, nemmeno a parità di superficie occupata.
5. Non è consentito, in capo allo stesso titolare, l'accorpamento di due posteggi in concessione.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è decennale ed è rinnovabile.
2. La domanda di rinnovo della concessione dovrà essere presentata al Comune almeno 60 giorni prima della data di scadenza.
3. Il Sindaco potrà negare il rinnovo della concessione solo per diversa destinazione dell'area del mercato.
4. Il concessionario, in tale caso, avrà comunque diritto ad ottenere nuova concessione nel territorio comunale, in altra area appositamente destinata all'esercizio del commercio.
5. La concessione di posteggio è strettamente personale e non è cedibile a nessun titolo.
6. Il concessionario deve comunicare entro 30 giorni ogni variazione di residenza.

ARTICOLO 6 – SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il subentrante per atto tra vivi o mortis causa nell'azienda commerciale concessionaria di posteggio, ha diritto ad ottenere, oltre alla reintestazione del titolo autorizzativo, anche il subentro nella concessione, che manterrà la stessa concessione originaria.
2. Deve presentare apposita comunicazione, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Liguria ed allegare:
 - certificato di iscrizione al REC nel caso di somministrazione (quello del delegato e/o preposto se trattasi di società)
 - copia dell'atto pubblico di acquisto dell'azienda.
 - Copia della denuncia di successione, eventuali rinunce da parte di altri eredi (se trattasi di causa morte).
3. Non è consentito il subingresso nella sola concessione del posteggio.

ARTICOLO 7– ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

1. L'orario di vendita del mercato settimanale viene fissato come segue:

dal 1° maggio al 30 settembre apertura alle ore 8,00 e chiusura alle ore 13,00 ORARIO ESTIVO
dal 1° ottobre al 30 aprile apertura alle ore 8,30 e chiusura alle ore 12.30 ORARIO INVERNALE

2. Qualora si verifichi la necessità di modificare tale orario, il relativo provvedimento verrà adottato dal Sindaco, sentite le Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche a livello provinciale.
3. Il concessionario potrà occupare il posteggio a partire da 60 minuti prima dell'inizio e dell'orario di vendita e dovrà lasciarlo libero non oltre 60 minuti dal termine di tale orario.
4. Durante l'intero arco dell'orario di vendita non è consentita la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, nemmeno per operazioni di carico e scarico, salvo eventi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta dagli organi di vigilanza.
5. Qualora il concessionario non occupi il proprio posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, lo stesso si renderà disponibile per una occupazione giornaliera da parte di altro soggetto.
6. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita e/o il mezzo adibito al trasporto della merce.

ARTICOLO 8 – CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1. Nel caso in cui la vendita venga effettuata attraverso autoveicolo attrezzato, lo stesso deve rispettare le dimensioni del posteggio in concessione.
2. Qualora ciò non sia possibile il concessionario proprietario di autoveicolo attrezzato per la vendita ha diritto ad ottenere, ove possibile, un ampliamento di superficie od un trasferimento in altro posteggio idoneo.
3. Nel caso in cui la vendita sia effettuata con banchi rimovibili, gli stessi devono prevedere l'esposizione delle merci ad una altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 e non oltre i mt. 1,40, i supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro a copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt. 2,20 rispetto alla superficie di calpestio e le tende non dovranno in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini.
4. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi:
piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli dell'arredamento, articoli per agricoltura.
5. Sia gli autonegozi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari dovranno rispettare le prescrizioni di carattere igienico-sanitario ed il personale addetto alle vendite dovrà essere munito di idonea tessera sanitaria.

ARTICOLO 9 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Tutti i concessionari sono tenuti all'indicazione, ben chiara e visibile, del prezzo delle merci esposte.
2. Tutti coloro che pongono in vendita oggetti usati, a qualsiasi merceologia gli stessi appartengano, sono tenuti ad esporre idoneo cartello che ne indichi la condizione di "usato" delle dimensioni minime di mq. 0,50.

ARTICOLO 10 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il concessionario di posteggio deve essere sempre presente durante le operazioni di vendita.
2. Il concessionario può essere sostituito dai dipendenti, dai familiari coadiuvanti e dai soci d'opera regolarmente iscritti all'INPS, a condizione che nell'ambito del posteggio sia presente la sua attrezzatura (compreso il registratore di cassa), la sua merce e l'originale dell'autorizzazione a lui intestata.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

1. I concessionari devono:
 - a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
 - b) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
 - c) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione;
 - d) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo;

- e) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
- f) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art. 8;
- g) mantenere un contegno educato verso il pubblico ed i colleghi.

2. Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:

- a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
- b) vendere con il sistema dell'imbonimento;
- c) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
- d) legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
- e) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni;
- f) occupare contemporaneamente due posteggi.

ARTICOLO 12 – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del posteggio è dichiarata decaduta per una delle seguenti cause:

- cancellazione dal R.E.C. e conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione;
- perdita dei requisiti soggettivi e conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita;
- revoca dell'autorizzazione nei casi di recidiva per violazioni di particolare gravità;
- mancato utilizzo, per anno solare, del posteggio per complessivi quattro mesi;
- mancato pagamento, al termine dell'anno solare, della tassa di occupazione spazi pubblici nonché della tassa per il ritiro rifiuti solidi urbani;
- due violazioni nel corso dell'anno solare;
- cessione ad altri del posteggio.

2. Dell'avvio del procedimento di decadenza è data comunicazione all'interessato, affinché questi possa produrre, entro trenta giorni, eventuali memorie difensive.

3. Sulla memoria difensiva l'Amministrazione Comunale dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

ARTICOLO 13 – ASSENZE DEL CONCESSIONARIO

- 1. Le assenze del concessionario sono da ritenersi giustificate e quindi non conteggiate ai fini della decadenza, esclusivamente per malattia, compreso ricovero ospedaliero, (comprovati da certificazione medica), maternità o servizio militare.
- 2. La documentazione che dimostra le cause sopradette deve pervenire al Comune, in originale o in copia autentica, entro 7 giorni dalla prima assenza verificatasi.

ARTICOLO 14 – CONCESSIONI TEMPORANEE

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione sono assegnati giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione di tipologia a) e b).
2. I titolari delle autorizzazioni sopra indicate non titolari di concessione, che vogliano concorrere all'assegnazione temporanea di posteggi rimasti vacanti nello ambito dei settori individuati nell'area di mercato, devono presentarsi al Vigile addetto alla sorveglianza del mercato settimanale, all'inizio dell'orario di vendita del mercato stesso, per far annotare su apposito registro i dati identificativi dell'autorizzazione stessa (Comune, numero e data di rilascio, tipologia, settore merceologico).
3. L'Ufficio di Polizia Municipale predispone la graduatoria di anzianità di presenza, separatamente per i settori nei quali è suddiviso il mercato, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - anzianità maturata alla data di entrata in vigore del presente regolamento
 - aggiunta di un punto per ogni giornata di partecipazione al mercato
 - possono essere inseriti nella graduatoria tutti i titolari di autorizzazione amministrativa di cat. A e B che ne facciano istanza al Comune. All'istanza dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione
4. L'assegnazione temporanea del posteggio lasciato vacante dal concessionario abituale entro l'ora di inizio delle vendite avverrà, separatamente per ciascun settore nel quale è suddiviso il mercato rispetto alle tipologie merceologiche, sulla base delle graduatorie determinate come al comma precedente.
5. A parità di anzianità, verrà data priorità ai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese (già registro delle ditte).
6. Nel caso in cui, ultimata l'assegnazione dei posteggi rimasti temporaneamente vacanti, vi siano ancora presenti titolari di autorizzazioni di qualunque tipologia inseriti nella graduatoria, agli stessi verrà comunque assegnato un punto per la presenza.
7. Le graduatorie di cui sopra sono pubbliche e tutti gli interessati possono prenderne visione.
8. I subentranti nelle aziende relative alle autorizzazioni inserite nelle graduatorie di cui al presente articolo, manterranno l'anzianità maturata dal dante causa.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI TEMPORANEI

1. Oltre al rispetto di quanto contenuto nell'art. 11, i concessionari temporanei dovranno occupare il posteggio entro 30 minuti dall'assegnazione.
2. Qualora ciò non avvenga, lo spazio rimasto libero potrà essere occupato dai due concessionari di posteggio limitrofi per ampliare la loro superficie espositiva.
3. Il pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico e/o altri emolumenti da versarsi al Comune, deve avvenire mediante versamento sul conto corrente postale attraverso apposito bollettino consegnato al momento dell'occupazione del posteggio da parte degli organi di vigilanza e dovrà essere esibito agli stessi in occasione della prima edizione successiva del mercato settimanale.
4. In caso contrario, il concessionario temporaneo sarà penalizzato con la mancata assegnazione di altro posteggio nella successiva giornata di mercato cui avrebbe diritto, fatti salvi altri provvedimenti da adottarsi per il recupero delle cifre non pagate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

ARTICOLO 16 – SPOSTAMENTO DI SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE

1. Qualora per motivi di viabilità, pubblica sicurezza o sanitari tutta o in parte la sede del mercato settimanale debba essere spostata, il Consiglio Comunale individuerà la nuova area all'interno degli ambiti territoriali di conservazione e riqualificazione di cui alla legge regionale figure 36/97.
2. L'amministrazione Comunale predisporrà, sentite le Associazioni provinciali dei commercianti su aree pubbliche, planimetria con la nuova disposizione dei banchi, tenendo conto delle superfici date in concessione nella vecchia area e, ove possibile, delle richieste di ampliamento di posteggio.
3. Ciascun concessionario interessato dallo spostamento sceglierà la sua nuova posizione, sulla base dell'anzianità maturata, mantenendo comunque la suddivisione del mercato nei settori merceologici individuati all'art. 3.

ARTICOLO 17 – MERCATI STRAORDINARI

1. Il Sindaco può autorizzare edizioni straordinarie del mercato settimanale, in giornate e/o orari diversi dal martedì mattina in occasione di particolari eventi e nel periodo prenatalizio, pasquale ed estivo.
2. I posteggi saranno occupati dagli abituali concessionari, senza specifica riassegnazione, e gli eventuali posti liberi saranno assegnati giornalmente con le modalità di cui all'art. 14.
3. L'eventuale assenza del concessionario abituale da una edizione straordinaria non concorrerà al periodo di assenza ai fini della decadenza della concessione.

ARTICOLO 18 – CONCESSIONE AGLI AGRICOLTORI

1. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio destinato agli agricoltori, l'Amministrazione Comunale provvederà ad occuparlo predisponendo la medesima procedura indicata al precedente art. 4.
2. Requisito indispensabile per la partecipazione al bando è la qualifica di coltivatore diretto risultante da certificazione, rilasciata dal Sindaco del Comune ove sono ubicati i terreni da cui provengono i prodotti da porre in vendita, dalla quale risulti l'ubicazione dei terreni, la loro superficie ed i prodotti coltivati.
3. Le domande vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato.
4. A parità di presenze è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:
 - localizzazione dell'azienda agricola nell'ambito della Provincia di Savona
 - soggetti in attività dal maggior numero di anni, desumibili dal registro delle imprese con riferimento alla precedente iscrizione al Servizio Unificato Contributi Agricoli (SCAU)
 - domanda spedita in data anteriore.

ARTICOLO 19 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. I concessionari sono tenuti all'indicazione, ben chiara e visibile, del prezzo delle merci esposte.

TITOLO II – COMMERCIO ITINERANTE

ARTICOLO 20 – MODALITA' DI ESERCIZIO

1. Per motivi di viabilità, il commercio itinerante è precluso nelle zone del territorio comunale individuate mediante apposito provvedimento del Sindaco.
2. Detto provvedimento può essere modificato ed integrato in qualsiasi momento per il sopravvenire di motivi di pubblico interesse o di carattere igienico-sanitario, oltre che per il verificarsi di modifiche alla viabilità.
3. Il commercio itinerante può essere svolto per un periodo massimo di un'ora nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno mt. 300 decorso tale periodo.
4. Il commercio itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
5. Sull'arenile non è consentito il commercio itinerante relativo al settore alimentare.
6. Nel periodo maggio/settembre sull'arenile è consentita la vendita dei prodotti di produzione propria da parte di laboratori artigianali presenti sul territorio comunale, a condizione che tutti gli addetti siano muniti di tessera sanitaria.

TITOLO III – NORME FINALI

ART. 21 – CONCESSIONI TEMPORANEE

Si demanda alla Giunta Municipale l'individuazione degli spazi e dei tempi e delle merceologie ammesse previste per la realizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni di carattere turistico, sportivo, ricreativo, ludico, musicale, enogastronomico, culturale e quant'altro, all'interno dei quali sia prevista altresì la presenza di un limitato numero di operatori su aree pubbliche, tale comunque da non configurarsi come una fiera definita dall'art. 27 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che:

- non siano calendarizzati per più anni consecutivi nello stesso periodo;
- non abbiano una durata consecutiva superiore a:
 - 60 giorni per iniziative a carattere turistico;
 - 45 giorni per iniziative a carattere culturale;
 - 60 giorni per iniziative a carattere enogastronomico;
 - 10 giorni per tutte le altre manifestazioni;
- non vengano rilasciate nuove autorizzazioni ma consentita la presenza di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

ART. 22 – SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento e non previste dal D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.000.000 ai sensi della L. 24.11.81 n. 689 e dell'art. 106 del R.D. 3.3.34 n. 383. Costituiscono procedimenti amministrativi accessori delle sanzioni di cui sopra, ove ne venga riscontrata, la recidiva per egual tipo di infrazione:

- 1) diffida formale;
- 2) sospensione temporanea della concessione di posteggio
- 3) revoca della concessione di posteggio e conseguente perdita dell'anzianità di frequenza

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento entreranno in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.